

Con la sentenza n. 4196/2013, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un accordo siglato fra un'impresa e un lavoratore, di accettazione di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991. La procedura di licenziamento collettivo fu iniziata successivamente alla firma del patto e comportò il licenziamento dell'interessato. La Corte ha ritenuto che tale atto – che pure comportava la rinuncia all'impugnativa di licenziamento – fosse legittimo, in quanto da intendersi come una mera risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Per completezza, il lavoratore ricopriva il ruolo di responsabile del personale.

Sent. Cass. Sez. Lavoro n. 4196 del 20/02/2013